

IL SUPPORTO RELAZIONALE AL TUTORE E ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: L'ESPERIENZA DELL'UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA

Diego Lopomo – Funzionario Responsabile con incarico di Elevata qualificazione dell'Ufficio Welfare – Pubblica tutela e rapporti con l'Autorità giudiziaria della Città metropolitana di Torino

Premesse – 1. Contesto operativo – normativo – 2. Alcuni dati significativi – 3. Le prospettive di riforma dell'amministrazione di sostegno – 4. L'accoglienza e il futuro della funzione di supporto anche alla luce della digitalizzazione – 5. Conclusioni

Premesse

Questo contributo prende spunto dal lavoro che l'Ufficio di Pubblica tutela della Città metropolitana svolge ormai dal 2007 in tema di soggetti fragili e assume particolare valore perché nel 2024 ricorrono vari anniversari: il ventennale della legge sull'amministrazione di sostegno, il ventennale della legge regionale piemontese sull'integrazione dei servizi socio-assistenziali, che ha attribuito alle Province piemontesi il compito di gestire le funzioni di supporto ai tutori e agli amministratori di sostegno, e il decennale della nascita delle Città metropolitane.

L'obiettivo di questo lavoro è, pertanto, quello di illustrare sinteticamente come si è sviluppata l'attività dell'Ufficio di Pubblica tutela ragionando su come si è modificata l'attenzione alle misure di protezione giuridica e nello specifico all'amministrazione di sostegno e come si possa migliorare, anche ricorrendo alle nuove tecnologie, l'approccio alla persona che esercita le funzioni di tutore o di amministratore, a cura di un servizio di accoglienza e orientamento come quello della Città metropolitana di Torino.

1. Contesto operativo – normativo

L'Ufficio di Pubblica tutela nasce nel 2007¹ quando la allora Provincia di Torino

(oggi Città metropolitana di Torino) ha dato attuazione alla legge regionale in tema di integrazione dei servizi socio-assistenziali² e alla successiva deliberazione della Giunta regionale del 2006³ che ha declinato le singole attività che il costituendo Ufficio avrebbe dovuto esercitare.

Nello specifico l'Ufficio deve occuparsi di:

- a) fornire informazioni e documentazione per quanto attiene i diversi aspetti dell'attività svolta dai tutori, dai curatori e dagli amministratori di sostegno, anche in riferimento ai procedimenti giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ferme restando le attività dei competenti uffici giudiziari; in particolare, assicurare la necessaria informazione ed il collegamento con gli ordini professionali, per le specifiche prestazioni di consulenza professionale (giuridica, economico-finanziaria, fiscale, previdenziale, patrimoniale ecc.);
- b) operare in collegamento con altri soggetti pubblici e privati (INPS, comuni, enti gestori socio-assistenziali, ecc.) che erogano prestazioni ed interventi assistenziali alle persone prive di autonomia;
- c) operare in collegamento con organi ed uffici che esercitano funzioni giurisdizionali in materia, assicurando ad essi la propria collaborazione nell'ambito dell'attività di supporto a tutori, curatori e amministratori di sostegno;
- d) attivare, nei limiti delle risorse disponibili, interventi formativi per operatori pubblici dei comuni e delle ASL, nonché i necessari collegamenti con soggetti che provvedono alla formazione degli operatori privati;
- e) assicurare il monitoraggio delle attività svolte dall'ufficio realizzando, compatibilmente alle risorse disponibili, raccolta e analisi di dati, eventuali indagini statistiche e sociali, nonché iniziative pubbliche di divulgazione ed approfondimento in materia (seminari, pubblicazioni ecc.)

A seguito della riforma c.d. Delrio⁴, che ha costituito le Città metropolitane, il processo di riordino delle funzioni provinciali ad opera della Regione Piemonte⁵ ha visto la conferma in capo alla Città metropolitana di Torino della funzione di supporto ai tutori e agli amministratori di sostegno.

L'Ufficio di Pubblica tutela di Torino ha avuto, quindi, una evoluzione che si può sintetizzare nelle seguenti tre fasi.

Dal 2007 al 2012

Si tratta della fase durante la quale si è lavorato a stretto contatto con i servizi socio-assistenziali e sanitari per definire nel concreto il tipo di supporto da fornire all'utenza privata.

Il "supporto" è stato fin da subito inteso anche con riferimenti ai diritti delle persone minorenni, soggette alla responsabilità genitoriale per tutte le attività per le quali è previsto per legge l'intervento del giudice tutelare⁶, e anche relativamente all'attività dei tutori-amministratori di sostegno istituzionali⁷.

Durante questa fase l'accoglienza dell'utenza privata è stata minima.

Dal 2012 al 2020

Nel 2012 la Provincia di Torino ha stipulato una convenzione con il Tribunale di Torino per la creazione della Sezione decentrata dell'Ufficio di Pubblica tutela all'interno del Tribunale stesso, in zona prospiciente la cancelleria tutele: l'obiettivo della convenzione è quello di poter lavorare a stretto contatto con la cancelleria e con i magistrati e accogliere l'utenza dove questa normalmente si reca per il deposito dei propri atti. Il lavoro di *supporto* si è particolarmente accresciuto in termini quantitativi⁸ e ha permesso di sviluppare negli operatori dell'Ufficio un metodo di lavoro che da un lato valorizzasse la responsabilizzazione e l'autonomia del titolare delle funzioni di protezione e dall'altro consolidasse l'attività di *raccordo* tra i servizi territoriali e i giudici tutelari facilitandone la reciproca dialettica in funzione dei bisogni del soggetto fragile sottoposto a misura di protezione: la presenza in Tribunale di operatori con una formazione sociale o con esperienza sul campo rende infatti più facile per gli enti e per il giudice, che spesso delega specifiche attività di ulteriore approfondimento o di chiarimento all'Ufficio di Pubblica tutela, comprendere i reali problemi e i reali bisogni connessi al progetto di vita della persona in tutela o in amministrazione di sostegno.

La Città metropolitana di Torino, inoltre, ha attivamente partecipato alla costituzione degli Uffici di Prossimità di Susa (territorio con il quale già collaborava fornendo due volte alla settimana dal 2016 al 2019 con-

sulenze al pubblico presso la sede del Consorzio dei servizi socio-assistenziali di Susa) e di Pinerolo (istituito nel 2018). Con quest'ultimo in particolare si collabora garantendo la presenza mensile degli operatori dell'Ufficio di Pubblica tutela presso la sede dello sportello a Pinerolo.

In questo periodo l'Ufficio:

- ha realizzato i Vademecum per il tutore e per l'amministratore di sostegno⁹, strumenti unici in Italia, che forniscono con linguaggio semplice e non tecnico tutte le informazioni pratiche per svolgere al meglio l'incarico;
- ha realizzato il primo corso per tutori/amministratori volontari (nel 2012) e il primo corso per tutori professionisti (2016) afferenti al Tribunale di Torino, nell'ambito del format Diogene¹⁰;
- ha dato avvio a varie iniziative formative (con gli Avvocati di Torino e di Ivrea, con i Medici di medicina generale, con i Geometri, con gli Uffici di Prossimità di Moncalieri, Pinerolo e Susa);
- ha consolidato particolarmente il rapporto con i tutori-amministratori istituzionali attraverso la creazione di Tavoli di coordinamento degli enti afferenti ai tribunali di Torino e di Ivrea per uniformare le informazioni e facilitare la risoluzione di problemi comuni;
- ha iniziato a partecipare a momenti di sensibilizzazione sulle tematiche della protezione giuridica dei soggetti fragili sia in Università, sia presso i Cafè Alzheimer del territorio metropolitano, sia in convegni ed eventi pubblici organizzati da soggetti istituzionali o enti del terzo settore (tra i quali l'Associazione tutori volontari di Torino);
- ha stipulato la convenzione con l'associazione Anffas (2019) che si occupa di persone con disabilità intellettiva, formando i relativi operatori sulle questioni legate alle gestioni tutelari;
- ha attivato la collaborazione con la Clinica legale del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino¹¹ competente in tema di soggetti fragili e minorenni;
- ha iniziato a collaborare con la Garante all'infanzia e il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino partecipando alla formazione dei

tutori volontari di minori stranieri non accompagnati;

- ha iniziato ad accogliere tirocinanti universitari (laureati e non) e volontari di servizio civile che hanno potuto conoscere l'aspetto pratico della relazione con l'utente sperimentandosi nella relativa accoglienza;
- ha iniziato a rendersi disponibile con tesisti universitari relativamente alle tematiche della tutela e dell'amministrazione di sostegno.

Dal 2020 ad oggi

Nel 2020, in piena pandemia Covid-19, la Città metropolitana di Torino ha costituito la Sezione decentrata dell'Ufficio presso il Tribunale di Ivrea cercando di esportare il modello già attivo presso il Tribunale di Torino.

Tale nuovo sportello, fortemente voluto sia dai servizi territoriali sia dallo stesso Tribunale¹², viene oggi gestito direttamente da operatori dell'Ufficio di Pubblica tutela (nella prima fase e fino al maggio 2023 l'attività di accoglienza era svolta da assistenti sociali di una cooperativa sociale) e sta riscuotendo molto successo tra l'utenza.

L'apertura dello Sportello sul sovraindebitamento della Città metropolitana¹³, avvenuta nel medesimo 2020, ha stimolato il lavoro integrato con i servizi territoriali attuando quelle sinergie necessarie a favore dei soggetti indebitati a causa di una patologia legata alle dipendenze.

La collaborazione con il progetto Sgarbuglio (coordinato dall'Azienda sanitaria locale AslTo3) che orienta la persona affetta da gioco d'azzardo patologico sui diritti e sulle prospettive terapeutiche, tra le quali oggi si può considerare a pieno titolo anche l'amministrazione di sostegno, per affrontare il proprio disagio ha rafforzato la già forte collaborazione con gli enti che si occupano di fragilità.

In quest'ultima fase si è voluto dare molto spazio all'analisi e all'approfondimento dei temi, attraverso ricerche e studi di tipo quali-quantitativo pubblicati sul sito istituzionale dell'ente¹⁴. Nello specifico si segnalano:

- il progetto di formazione specifica per operatori pubblici che lavorano negli enti istituzionali che gestiscono tutele e amministrazioni di sostegno;

- la prosecuzione del progetto Diogene per formare tutori/amministratori volontari presso i Consorzi dei servizi socio-assistenziali di Pinerolo, di Susa e di Pianezza;
- l'attivazione di percorsi formativi a favore di tutori e amministratori di sostegno privati neo-nominati (Tribunale di Torino);
- la partecipazione alla formazione per avvocati organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Torino;
- collaborazione con l'Ufficio di Prossimità di Avigliana nell'accoglienza dell'utenza privata;
- il Convegno sui 20 anni dell'amministrazione di sostegno, organizzato dalla Città metropolitana di Torino e dalla Scuola Superiore della magistratura, con la collaborazione della Corte d'Appello di Torino, degli Ordini degli avvocati di Torino e di Ivrea e del Consiglio notarile e dell'Università di Torino, al quale ha partecipato in qualità di relatore anche il Prof. Paolo Cendon;
- il Convegno su gioco d'azzardo patologico e amministrazione di sostegno, organizzato dalla Città metropolitana di Torino e dall'Asl To3, con la collaborazione della Corte d'Appello di Torino, degli Ordini degli avvocati di Torino e di Ivrea e dell'Ordine dei commercialisti;
- il Convegno sui venti anni di amministrazione di sostegno organizzato dall'A.I.G.A. di Ivrea.

Il lavoro svolto fino ad oggi va letto alla luce di un ulteriore atto normativo: si tratta della legge c.d. Delrio che, nel definire le funzioni delle Città metropolitane, riconosce quale compito fondamentale quello di "coordinamento e promozione dello sviluppo sociale"¹⁵.

Senza entrare nel dettaglio circa l'interpretazione della norma appena

citata, si deve ammettere che questa funzione sembra rafforzare in capo all'ente di area vasta il ruolo di coordinamento che già era attribuito alle Province dalla Legge sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000.

Se, quindi, da un lato la Città metropolitana subentra, in continuità alla Provincia, rispetto alle funzioni connesse al *sociale* gestite al momento della riforma Delrio, dall'altro la sfida che si presenta al nuovo ente intermedio è quella di selezionare i bisogni del proprio territorio andando a identificare quelle progettualità innovative che possano essere sviluppate, anche ricorrendo al potere regolamentare ex art. 117 Cost.

In questi termini l'informazione sui diritti, sulla quale da almeno dodici anni l'Ufficio investe nell'ambito della protezione giuridica dei soggetti fragili e in stretta collaborazione con i diversi attori che si occupano, ciascuno dalla propria visuale, delle persone in tutela e in amministrazione di sostegno (Autorità giudiziarie, Servizi socio-assistenziali e sanitari, Enti del terzo settore, Ordini professionali, agenzie e autorità, etc.), appare essere un tema di area vasta che può trovare concreto sviluppo nel nuovo panorama costituzionale¹⁶.

27

2. Alcuni dati significativi

Come anticipato nel paragrafo precedente, l'attività in questi anni ha avuto un progressivo aumento quantitativo, condizionando il metodo di lavoro dell'Ufficio¹⁷.

Pur rimandando alle relazioni di attività e ai vari ulteriori approfondimenti che l'Ufficio ha realizzato nel corso di questi anni (distribuzione delle misure di protezione per età, per ricorrenti, per soggetti titolari delle funzioni di protezione, ...), pubblicati sul sito istituzionale della Città metropolitana di Torino¹⁸, appare opportuno in questa sede soffermarci su alcuni dati selezionati¹⁹.

a) Provvedimenti pendenti presso i tribunali afferenti al territorio della Città metropolitana di Torino (ex Provincia di Torino).

TUTELA SÌ TUTELA NO

Nella Tabella 1. si confrontano i dati delle misure pendenti al 31/12/2004 (anno di entrata in vigore dell'amministrazione di sostegno) e al 31/12/2008 (primo anno di attività dell'Ufficio di Pubblica tutela)

Tabella 1.

Tribunale	TUTELE		CURATELE		AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO		Totale 2004	Totale 2008
	2004	2008	2004	2008	2004	2008		
Torino	3689	5022	385	318	109	528	4183	5868
Torino - sezione distaccata di Chivasso	251	384	22	21	17	122	290	527
Torino - sezione distaccata di Ciriè	328	360	32	28	14	69	374	457
Torino - sezione distaccata di Moncalieri	438	488	49	36	18	144	505	668
Torino - sezione distaccata di Susa	254	251	42	29	9	46	305	326
Ivrea	379	379 (*)	46	51 (*)	2	45 (*)	427	475 (*)
Pinerolo	406	553	62	65	31	247	499	865
Alba (Comuni di Carmagnola, Isolabella, Poirino e Pralormo)	13	92	1	8	2	34	16	134
TOTALE	5.758	7.529	639	556	202	1.235	6.599	9.320

*Dato al 31/12/2007

Nella Tabella 2. si mettono a confronto i dati delle misure pendenti al 31/12/2012 (anno in cui è stata stipulata la convenzione tra la Città metropolitana di Torino e il Tribunale di Torino) e al 31/12/2023 (ultimo anno di rilevazione)

Tabella 2.

Tribunale	TUTELE		CURATELE		AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO		Totale 2012 *	Totale 2023
	2012	2023	2012	2023	2012	2023		
Torino	4.723	5.260	284	161	1.250	7.754	6.257	13.175
Torino – sezione distaccata di Chivasso	249	/	13	/	281	/	543	/
Torino – sezione distaccata di Ciriè	411	/	27	/	238	/	676	/
Torino – sezione distaccata di Moncalieri	592	/	28	/	389	/	1.009	/
Torino – sezione distaccata di Susa	239	/	24	/	124	/	387	/
Pinerolo	603	/	58	/	720	/	1.381	/
Ivrea	502	1.017	6	45	182	1.129	690	2191
Alba (Comuni di Carmagnola, Isolabella, Poirino e Pralormo)	122	/	8	/	91	/	221	/
TOTALE	7.441	6.277	448	206	3.275	8.883	11.164	15.366

* nel 2013 è entrata in vigore la riforma degli uffici giudiziari che ha previsto la soppressione del Tribunale di Pinerolo e delle sezioni distaccate del Tribunale di Torino di Moncalieri, Susa, Ciriè e Chivasso. I fascicoli pendenti, alla data della riforma, presso il Tribunale di Pinerolo e presso le sezioni di Moncalieri, Susa, Ciriè e Chivasso sono passati sotto la giurisdizione del Tribunale di Torino; i fascicoli afferenti al tribunale di Alba sono passati sotto il Tribunale di Asti; i nuovi fascicoli aperti nel territorio delle sopresse sezioni di Ciriè e di Chivasso sono passati sotto la giurisdizione del Tribunale di Ivrea.

I dati mostrano tre fatti indiscutibili relativi al periodo 2004-2023:

- l'aumento significativo delle misure di protezione pendenti (+ 130,10%), a riprova del fatto che continua ad essere forte l'esigenza di protezione dei soggetti fragili;

- il fortissimo aumento delle amministrazioni di sostegno pendenti (+ 4.298%), che in quanto strumento flessibile e snello ben si adatta alle situazioni più disparate, rispetto all'aumento nello stesso periodo delle tutele (+ 9,29%), anche se si osserva un progressivo calo in numeri assoluti. Il rischio è però quello che l'amministrazione di sostegno possa essere usata sempre più come mezzo per dare risposte a esigenze di tipo esclusivamente burocratico-amministrativo e non relative a grandi questioni legate alla corretta attuazione del progetto di vita del soggetto fragile. Questa considerazione mi pare possa ricavarsi dalla lettura dei dati raccolti dall'Ufficio di pubblica tutela relativamente alla percentuale di amministrazioni di sostegno in ragione dell'età²⁰ aperte nei due Tribunali afferenti: in sostanza il ricorso allo strumento che nasce per proteggere, con la minor limitazione possibile della capacità di agire e valorizzando il confronto e l'autodeterminazione della persona, prevalentemente la categoria degli anziani (molti dei quali ragionevolmente già compromessi nelle capacità cognitive²¹), rischia di obbligare il giudice tutelare a *supplire* a situazioni per le quali gli strumenti di libera scelta del soggetto (se ovviamente accompagnato preventivamente alla situazione di disagio), quali procura, dichiarazione anticipata di trattamento e designazione, potrebbero sortire lo stesso risultato, in un contesto agevolato ad es. da nuclei familiari solidi opportunamente seguiti dai servizi territoriali;

- il numero di tutele pendenti, che da qualche anno ha visto una lenta diminuzione, conferma ormai la sostanziale preferenza anche presso il nostro territorio, della misura dell'amministrazione di sostegno (almeno presso il Tribunale di Torino). Il dato della prevalenza delle

amministrazioni *pendenti* va letto anche alla luce del numero di provvedimenti *aperti* nel corso del 2022 e del 2023²²: dall'indagine svolta dall'Ufficio risulta che vengono aperte meno tutele presso il Tribunale di Torino rispetto alle amministrazioni di sostegno e con un trend in discesa, mentre continuano ad essere aperte più tutele presso il Tribunale di Ivrea²³.

b) Attività svolta dall'Ufficio di pubblica tutela nel periodo 2012 (stipula della convenzione con il Tribunale di Torino) ed il 2023 con riferimento al numero di persone accolte e con riferimento al numero di deleghe conferite all'ufficio dal GT di Torino.

I dati della Tabella 3. (pagina successiva) mostrano come l'Ufficio, direttamente o collaborando con altre realtà (Uffici di Prossimità e Anfas), sia stato interessato da un deciso aumento dell'accoglienza, a riprova dell'ormai consolidata esperienza e competenza sul campo²⁴, che lo hanno reso nel tempo un punto di riferimento sia per i privati, sia per gli enti pubblici e sia per i professionisti.

La peculiarità che però occorre sottolineare è proprio relativa alle attività delegate dai magistrati (il c.d. raccordo) che qualifica il nostro apporto in maniera significativa e che potrebbe trovare una particolare valorizzazione nella prospettiva degli istituendi Tribunali per la famiglia.

Lavorare a stretto contatto con i magistrati e con la cancelleria consente, infatti, da un lato di venire in tempo reale a conoscenza delle prassi operative che possono essere diffuse sul territorio a favore dei privati oppure dei servizi territoriali e degli uffici di prossimità, e di ragionare assieme rispetto a temi discussi negli appositi tavoli di coordinamento istituzionali, dall'altro di avvicinare i linguaggi giuridico e sociale favorendo la migliore attuazione del progetto di vita della persona e infine di agevolare gli stessi tutori e amministratori professionisti, non sempre in grado di orientarsi pienamente tra gli aspetti legati esclusivamente al progetto di vita della persona fragile.

TUTELA SÌ TUTELA NO

Tabella 3.

Consulenze	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTALI	58	341	664	953	1.049	1.079	1.391	1.977	2.385	3.444	3.170	4.242
Tribunale Torino	58	232	483	713	751	783	1.014	1.002	369	201	310	511
Sede Istituzionale		109	181	240	247	237	330	519	1.161 (in prevalenza da remoto)	1.781	1.859	2.661
Tribunale Ivrea									234 (dal 17/6/2020)	768	492	641
Tribunale per i Minorenni										27	2	13
Altre sedi (Chivasso Ciriè e Susa)					51	59	47	1 (solo Chivasso)	/	/	/	/
Sede di Susa/ Ufficio Prossimità Susa								81	162	245	117	3
Ufficio Prossimità Avigliana												12
Ufficio di Prossimità di Pinerolo								335	295	219	192	243
Sportello SAI/ ANFFAS								39 (da settembre)	164	203	198	158
Deleghe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTALI	10	143	183	264	366	351	469	544	402	570	570	463
Gestite dall'A.S.	10	143	183	230	330	305	350	387	260	412	363	313
Gestite dalla professionalità giuridica				34	36	46	119	157	142	158	207	150

c) Misure di protezione deferite ad enti pubblici

Gli approfondimenti realizzati dall'Ufficio²⁵ mostrano che continuano ad essere deferite ai tutori/amministratori di sostegno istituzionali un numero consistente di misure di protezione giuridica²⁶.

Si può presumere che si tratti di situazioni per le quali la persona fragile è sola o presenta bisogni particolarmente delicati da realizzare (dipendenze o salute mentale) oppure si trovi in contesti familiari particolarmente complessi o caratterizzati da alta conflittualità.

È evidente che in situazioni come queste diventa necessario per il giudice tutelare nominare un soggetto professionalmente attrezzato che possa dare attuazione al progetto di vita e seguire anche gli aspetti patrimoniali e amministrativi della gestione: la scelta potrebbe pertanto cadere sull'ente pubblico, in assenza di alternative valide.

Il tema della protezione a cura di soggetti istituzionali innesca, tuttavia, considerazioni relative alle difficoltà operative che oggi l'ente pubblico riscontra sia in virtù dell'elevato rapporto tra operatore e misure di protezione (ogni operatore si rapporta con decine di misure di protezione), sia rispetto alla non completa competenza su aspetti molto tecnici sotto il profilo giuridico, sia con riferimento alla difficoltà più volte riscontrata, presso INPS o istituti di credito o Poste, circa il ruolo dell'ente pubblico come titolare delle funzioni di tutore/amministratore²⁷.

La prospettiva dovrà, pertanto, sempre più essere quella di promuovere, per quanto possibile, l'assunzione delle misure di protezione da parte di soggetti privati o professionisti che sono più in grado di innescare un rapporto personalizzato con la persona o ricorrere, con un lavoro a medio termine e preventivo, agli strumenti di delega (procura, DAT e designazione) citati.

È inimmaginabile, tuttavia, escludere la protezione in capo a soggetti istituzionali, in quanto alcune categorie di persone non potranno che essere sottoposte alla protezione "pubblica", ma le sinergie attuabili e il ruolo di facilitatore in capo alla Città metropolitana di Torino, che consolida la funzione di

coordinamento dello sviluppo sociale sopra analizzata, potrebbero rendere più agevole l'incarico svolto dai servizi, nel solco di quanto a tutt'oggi si sta realizzando nell'esperienza concreta dei vari enti.

3. Le prospettive di riforma dell'amministrazione di sostegno

In questa fase storica, pur non essendo state abrogate l'interdizione e l'inabilitazione, leggendo i dati appena illustrati, si osserva che anche in un territorio come quello dove opera la Città metropolitana di Torino, che per tradizione ha sempre aperto un gran numero di tutele, le amministrazioni di sostegno stanno diventando (almeno con riferimento al Tribunale di Torino) lo strumento di protezione più utilizzato (o almeno più richiesto dall'utenza ricorrente).

La ragione di tale crescita risiede ragionevolmente nella particolare flessibilità di questa misura che permette, rispetto ai sistemi classici di protezione, di dare supporto a molte più svariate situazioni difficilmente classificabili, ma anche a quelle situazioni che, in presenza di gravi degenerazioni di tipo cognitivo e tenuto conto della flessibilità particolare dell'amministrazione di sostegno, venivano tradizionalmente considerate nel solco della protezione interdittiva.

Senza entrare nel merito delle diverse scelte interpretative dei due Tribunali del territorio (cioè Torino e Ivrea)²⁸, è comunque interessante considerare come, nella lettura data dalla Corte di Cassazione, l'amministrazione di sostegno si è evoluta in una direzione che tiene conto in misura sempre maggiore non solo delle caratteristiche personali del soggetto fragile, ma anche e soprattutto della rete che attorno a lui opera.

In termini di estrema sintesi possiamo tenere presente che il criterio adottato dalla giurisprudenza (Corte costituzionale e Cassazione) per optare tra la tutela e l'amministrazione di sostegno ha conosciuto le seguenti fasi:

- a) Criterio *quantitativo*: si deve scegliere l'interdizione quando l'infermità sia talmente grave da rendere la persona incapace di provvedere ai propri interessi (Corte Cost. 440/2005);
- b) Criterio *funzionale*: l'ambito di applicazione dell'amministrazione di so-

stegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agibilità della relativa procedura applicativa (Cass. Civ. 13584/2006; Cass. Civ. 25366/2006; Cass. Civ., Corte Cost. 292/2007; Cass. Civ. ordinanza 23743/2007; Cass. Civ. 6079/2020; Cass. Civ. n. 7420/2022);

c) Criterio *patrimonialistico*: pur riconoscendo che la dignità del soggetto fragile non in grado di rendersi conto della vita che lo circonda sia un valore da preservare, si dovrà aprire la tutela se il patrimonio appare complesso ed elevato o ci sia un grave conflitto tra parenti nel valutare la posizione del soggetto carente di autonomia, a prescindere dal consenso o meno dell'interessato stesso (Cass. Civ. 9628/2009; Cass. Civ. 17421/2009; Cass. Civ. 13917/2012);

d) Superamento del criterio patrimonialistico (*ndr. e della tutela?*) e *attenzione alle esigenze personali*: diventa importante l'autodeterminazione del soggetto (l'amministrazione non è finalizzata alla sola gestione patrimoniale e deve essere esclusa se la persona in presenza di menomazione fisica è capace di determinarsi – Cass. Civ. 29981/2020; la possibilità di designare l'amministratore in vista di una futura incapacità costituisce un elemento che valorizza la determinazione personale Cass. Civ. 23707/2012); è decisiva pertanto l'audizione del soggetto e dei bisogni da lui manifestati (Cass. 10483/2022); non si apre alcuna misura di protezione se, in presenza di una lieve menomazione, la protezione sia di fatto già assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe attivato in precedenza e autonomamente (cass. Civ. 32623/2022); nel graduare le limitazioni occorre fare riferimento al principio di proporzionalità in funzione della dignità personale (volontà della persona fisicamente impedita ma lucida); *salvo che non sia provocata da una grave patologia psichica*, tale da rendere l'interessato inconsapevole finanche del bisogno di assistenza, pure l'opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione (cass. Civ. 23313/2023).

Il dibattito relativo alle misure di protezione probabilmente è ad una svol-

ta²⁹: forse più che in passato appare forte l'esigenza di rendere più agevole, stante l'elevato numero di richieste, l'accesso alla protezione giuridica attraverso l'eliminazione del doppio binario (interdizione – amministrazione di sostegno) e alla riduzione delle situazioni che necessitano veramente di una misura di protezione³⁰.

Se l'interdizione, sulla scorta degli insegnamenti del Prof. Cendon, rischia di apparire eccessivamente oppressiva perché totalmente e monoliticamente incapacitante, l'esigenza di dare piena rappresentanza al titolare delle funzioni di protezione di persone fragili in gravi condizioni di decadimento cognitivo, attraverso l'amministrazione di sostegno, oggi trova riscontro in moltissimi provvedimenti dei Giudici tutelari.

La possibilità, infatti, di ricorrere, ai sensi dell'art. 411 del Codice civile, a quelle limitazioni proprie della tutela a favore delle persone amministrate, se opportunamente giustificate (si pensi alla limitazione della capacità di donare o di testare o di contrarre matrimonio in contesti dove il rischio di raggio può apparire verosimile), consente al Giudice tutelare di entrare nel merito del progetto di vita della persona reagendo, con provvedimenti adeguati ed effettivamente su misura, ai rischi che la persona incontra, e realizzando di fatto la pressoché totale rappresentanza della persona.

Se però ci si vuole proprio orientare verso l'abrogazione dell'interdizione, occorre pensare a quei correttivi a garanzia della libertà della persona fragile che permettano in sede di audizione obbligatoria dell'amministrando di valorizzare pienamente le sue posizioni mettendolo veramente al centro del percorso.

Si tratta, in altri termini, di prevedere la difesa tecnica di ufficio (particolarmente sensibile e preparata rispetto a temi come la relazione di aiuto) come strumento di ulteriore controllo, oltre quello necessario del Pubblico ministero, per tenere presente tutti gli aspetti del progetto personale e patrimoniale della persona, evitando che il ricorso possa diventare il modo di attuare esclusivamente le esigenze del nucleo familiare e non del singolo soggetto fragile.

Il tema dell'audizione e dell'autodeterminazione della persona fragile diventa, inoltre, centrale in relazione alla recente condanna dell'Italia innanzi

alla Corte europea dei diritti dell'uomo³¹.

Se consideriamo questo arresto giurisprudenziale e le decisioni della Corte di Cassazione, sarà sempre più importante supportare l'attività dei Giudici tutelari attraverso il ricorso a modelli operativi, come quello dell'Ufficio di Pubblica tutela, che possano, valorizzando la *mission* dell'ente locale in tema di politiche sociali, rafforzare il raccordo tra il magistrato e la rete dei servizi: il confronto con la persona verrà, pertanto, più facilmente agevolato rappresentando un elemento qualificante per discernere, assieme agli altri elementi istruttori, i suoi reali bisogni rispetto a valutazioni condizionate da gravi compromissioni cognitive.

In questo contesto, in ultima analisi, ovviamente, occorrerebbe rafforzare anche i servizi socio-assistenziali e sanitari riconoscendo sempre più in capo all'amministrazione di sostegno un ruolo sussidiario: l'intervento del Giudice tutelare sarà, quindi, determinante solo se necessario e proporzionato, avviando di conseguenza all'elevato numero di misure di protezione aperte annualmente che rischiano di vanificare l'apporto del magistrato.

37

4. L'accoglienza e il futuro della funzione di supporto anche alla luce della digitalizzazione

L'aumento significativo del numero di utenti accolti da parte dell'Ufficio di Pubblica tutela ha reso necessario migliorare l'approccio all'utenza sotto il profilo qualitativo.

Rispetto, quindi, ai primi anni di attività, caratterizzati da un particolare *maternage* nei confronti del titolare delle funzioni di protezione, che rasentava la sostituzione, oggi il metodo di lavoro dell'Ufficio è di tipo relazionale e fortemente improntato alla responsabilizzazione e all'autonomia del tutore e dell'amministratore di sostegno: l'utente *deve* uscire dall'ufficio avendo compreso ogni aspetto delle questioni trattate.

Questo processo è stato ulteriormente rafforzato durante la pandemia in quanto per un lungo periodo di tempo l'unico modo per l'utenza di essere informata e orientata circa i propri compiti e circa il loro corretto modo di esercizio era quello di rivolgersi agli operatori della Città metropolitana via mail o telefonicamente, dovendo in quasi totale indipendenza provare a

redigere i documenti destinati al giudice sui quali l'Ufficio avrebbe, se coinvolto volontariamente dall'utenza, espresso un parere.

Questa modalità ha d'altro canto permesso di aumentare decisamente il numero di presenze perché attraverso le diverse modalità di colloquio (in presenza o da remoto) si è riusciti a raggiungere un numero maggiore di utenti.

Il rapporto con l'utenza è diventato pertanto maggiormente paritario in quanto, attraverso il corretto modo di accogliere e ascoltare l'utente, confrontando con lui le diverse soluzioni possibili, responsabilizzandolo nelle scelte che solo lui può prendere e valorizzando, secondo un approccio multidisciplinare, le professionalità diverse dell'ufficio e dei servizi con i quali si collabora, si riesce a dare forza alla relazione tra l'operatore e il tutore o l'amministratore di sostegno in modo da rendere questi ultimi veramente in grado di orientarsi tra i problemi connessi all'incarico in maniera pro-attiva e non burocratica e assistenziale.

38 La lettura dei dati³² e il dibattito che si svolge in giurisprudenza obbligano gli operatori ad interrogarsi se sia sempre necessario aprire una misura di protezione giuridica o se, a certe particolari condizioni, non sia preferibile (purché ancora possibile) ricorrere agli strumenti alternativi della procura generale, della nomina, attraverso la dichiarazione anticipata di trattamento, di un fiduciario che esprima le volontà personali del dichiarante in tema di trattamenti sanitari qualora questi diventasse incapace e della designazione dell'amministratore di sostegno in vista di una futura incapacità.

Per ovviare al rischio di "intasare" i tribunali rendendo lo strumento di protezione null'altro che un mezzo burocratico per apporre firme o pagare spese, occorre, tuttavia, lavorare con una visione orientata alla prevenzione e a stretto contatto con le famiglie e con i servizi per agevolare, in quei nuclei particolarmente coesi, la conoscenza degli strumenti di delega sopra accennati, in modo da dover ricorrere alla misura di protezione solo nelle situazioni in cui ci siano reali e gravi rischi per la persona e per i suoi diritti. In questo contesto oggi acquista, infine, un ruolo sempre più importante la digitalizzazione dei servizi per avvicinare maggiormente il cittadino alla Pubblica amministrazione³³.

Tale obiettivo deve essere, tuttavia, calato nella specifica realtà dei soggetti con i quali l'Ufficio Welfare – Pubblica Tutela si confronta: il cittadino, pertanto, non può essere lasciato solo nell'avvicinamento e nell'utilizzo dei servizi digitali, ma deve essere adeguatamente supportato perché li faccia propri nella logica dell'autonomia di utilizzo e della responsabilizzazione rispetto ai propri bisogni e a quelli delle persone di cui si prende cura.

Nell'ambito dei corsi di formazione destinati ai tutori e agli amministratori di sostegno neo nominati o ai volontari e nell'ambito degli incontri di promozione della cultura dei diritti dei soggetti sottoposti a misure di protezione giuridica dovrà trovare, pertanto, sempre più spazio anche la sensibilizzazione circa l'importanza dell'utilizzo di identità digitale e di posta elettronica certificata, affinché, quando il c.d. Tribunale smart³⁴ sarà esteso in tutta Italia, l'utenza sarà attrezzata per poter depositare in autonomia e da remoto, senza doversi recare fisicamente in cancelleria, tutta la documentazione destinata al Giudice tutelare.

In questo nuovo contesto l'Ufficio potrà adeguarsi ai cambiamenti tecnologici valorizzando la capacità di ascolto e di orientamento sviluppate nel corso di questi anni e senza perdere quella particolare sensibilità nel rapporto umano con l'utente che da molti gli è sempre stata riconosciuta.

39

5. Conclusioni

Nel ricordare che occuparsi di un'altra persona non può essere considerata una mera operazione burocratica, ma un atto di consapevole civiltà che permette la valorizzazione e l'esercizio dei diritti di chi non è, o non è più, in grado di provvedervi autonomamente, continua ad essere valido lo *statuto* del Buon amministratore e del Buon tutore pubblicato nei Vademecum della Città metropolitana di Torino.

Il Buon Amministratore di sostegno/Buon tutore:

- non è colui che si occupa esclusivamente di risparmiare i soldi del tutelato/beneficiario;
- è colui che, valutate le condizioni sociali ed economiche di questi, è in grado di comprendere, valorizzare e soddisfare i suoi bisogni con le attività

più adeguate, coinvolgendolo per quanto possibile nelle scelte;

- è colui che è capace di programmare in modo attento, raccogliendo tutte le informazioni utili, le attività da compiere nell'interesse del tutelato/beneficiario;

- è colui che non scarica sul Giudice tutelare le decisioni (es. "non so cosa fare, come mi devo comportare");

- è colui che sa proporre al Giudice tutelare le scelte migliori, dimostrandone l'utilità, quando occorre modificare il Decreto di nomina oppure essere autorizzato (es. "intendo disinvestire dei titoli per acquistare un bene oppure ristrutturare casa...");

- è colui che sa "prendersi cura del tutelato/beneficiario" coinvolgendo i Servizi (socio-assistenziali e/o sanitari) quando necessario;

- è colui che sa raccogliere, presso i vari Uffici competenti, informazioni quando non è in grado di procedere da solo.

40 Se questo è ancora vero, si ritiene che il lavoro dell'Ufficio di Pubblica tutela debba:

- continuare ad adeguarsi ai tempi, anche con riferimento alla digitalizzazione dei servizi pubblici, mantenendo elevata e non burocratica l'attenzione al titolare delle funzioni di protezione in ragione del corretto esercizio dei diritti dei soggetti fragili di cui si occupa;

- rafforzare il raccordo tra i Giudici tutelari e il territorio (servizi e professionisti) per individuare le situazioni critiche sulle quali il magistrato può intervenire;

- promuovere la cultura dei diritti della persona anche ricorrendo, in via fortemente preventiva, agli strumenti di delega (procura, DAT e designazioni), e lavorando con contesti familiari coesi e seguiti dai servizi o, se non sia possibile evitare la misura di protezione, promuovere l'assunzione dell'incarico da parte di privati (familiari o volontari fortemente motivati o professionisti);

- continuare a lavorare sulla responsabilizzazione dei tutori e degli amministratori di sostegno che devono sempre più essere in grado, agevolando la funzione di controllo del Giudice tutelare, di *fornire le misure corrette*

affinché il magistrato possa “cucire il vestito su misura” attorno alla persona fragile;

- consolidare in capo all’ente di area vasta la funzione di coordinamento su un tema tanto delicato e tecnico destinato sempre più, stante l’aumento delle situazioni di fragilità quantomeno dovute all’età anziana, a diventare determinante per le politiche pubbliche.

Pertanto alla luce di quanto illustrato ritengo che sia pronto il tempo per sviluppare in tutto il Paese l’equazione «un ufficio di pubblica tutela (provinciale) in ogni ufficio del giudice tutelare», valorizzando la sostanziale sovrapposizione territoriale tra le Province/Città metropolitane e i circondari di Tribunale, in funzione del miglior benessere della persona fragile.

NOTE

1 Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 478 – 468428/2007 del 15/5/2007 “Attivazione Ufficio Pubblica tutela ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. j) della L.R. 1/2004”.

2 Si tratta della Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” che all’art. 5 comma 2 lett. j) stabilisce “Sono attribuite alle province le seguenti funzioni: [...] j) istituzione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, dell’ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall’autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore”.

3 È la Deliberazione della Giunta regionale n. 23-1988 del 16 gennaio 2006 che ha declinato i compiti di supporto ai tutori e agli amministratori di sostegno. Si consulti eventualmente la relativa scheda nella sezione Allegati del presente volume.

4 Si tratta della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni” entrata in vigore il giorno 8 aprile 2014.

5 Attraverso l’entrata in vigore della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 “Riordino delle

funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni).

6 Art. 320 Codice civile.

7 Si segnala che in questa fase è stato studiato un modello di lavoro integrato tra i servizi socio-assistenziali e sanitari nella gestione delle misure deferite all’ente pubblico (ente gestore dei servizi socio-assistenziali o azienda sanitaria) che, purtroppo, non ha trovato la luce e che avrebbe potuto rendere meno evidente il potenziale conflitto di interessi presente nella gestione pubblica delle misure di protezione, valorizzando in capo ad un Ufficio costituito *ad hoc* la professionalizzazione nella gestione patrimoniale amministrativa e nella relazione con i giudici (il documento progettuale si chiama “*Il sistema degli Uffici tutele integrati. Una proposta operativa per la gestione associata delle tutele pubbliche*”).

8 Si veda paragrafo successivo.

9 È del 2013 il primo Vademecum per tutori di Torino, del 2015 il primo Vademecum per amministratori di sostegno di Torino, mentre sono del 2019 i primi Vademecum per tutori e amministratori di sostegno di Ivrea. I documenti, aggiornati nel corso del tempo, sono scaricabili dal sito della Città metropolitana di Torino <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/>

TUTELA SÌ TUTELA NO

tutela-amministrazione-sostegno.

10 Circa gli eventi formativi organizzati dall'Ufficio si veda <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/tutela-amministrazione-sostegno/corsi-formazione>.

11 La clinica legale è un modello di didattica innovativa, nata nei Paesi anglosassoni, che permette allo studente di diritto di mettersi in gioco negli aspetti applicativi delle norme, superando l'approccio nozionistico dello studio a favore di una visione pratica della disciplina giuridica. Si veda AA.VV., *Teorie e pratiche delle cliniche legali*, (a cura di) A. Maestroni, P. Brambilla, M. Carrer, Torino, 2018.

12 Si veda per approfondimenti D. Lopomo, *Ufficio Welfare - Pubblica tutela e rapporti con l'Autorità giudiziaria - XIV Relazione di attività - anno 2021*, pubblicata in http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/tutela/SCHUDE_DI_APPROFONDIMENTO/relazione_regione_31_12_2021.pdf

42

13 Per approfondimenti <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/sportello-sovraindebitamento>

14 Si veda <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/tutela-amministrazione-sostegno/schede-approfondimento>.

15 Art. 1 comma 44 lett. e) della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

16 In questi termini le parole del Presidente della Repubblica pronunciate in occasione della trentaseiesima Assemblea delle Province sembrano confermare quanto sia necessario rafforzare gli enti intermedi in quanto soggetti istituzionali con un ruolo di coesione sociale e di pianificazione dello sviluppo, così come voluto dalla Costituzione, che disegna un'articolazione della Repubblica non gerarchica, ma multilivello (il Presidente si sofferma sulla necessità di avere un ente intermedio con competenze chiare "con un ruolo propulsivo su alcuni temi e anche ovviamente con le conseguenti risorse e con l'autorevolezza democratica").

17 Nel successivo paragrafo 4 si approfondirà il tema del metodo di accoglienza dell'utente secondo una prospettiva qualitativa.

18 In <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/tutela-amministrazione-sostegno/schede-approfondimento>

19 Si tratta di informazioni ricavabili da fonti interne all'Ufficio.

20 Nel caso di Torino il 67% di amministrazioni di sostegno aperte nel 2023 riguarda persone over 65 mentre ad Ivrea il 65%. Se si guarda agli over 80, le percentuali sono rispettivamente del 46% e del 47% sul totale delle amministrazioni aperte.

21 Si tratta di situazioni per le quali, come l'esperienza mostra, le esigenze principali sono spesso legate al tema dei pagamenti di spese ordinarie (RSA, assistente familiare) o all'espressione del consenso al trattamento sanitario.

22 Si veda *Analisi dati quantitativi misure di protezione tutele e amministrazioni di sostegno Tribunale di Torino e Tribunale di Ivrea - 2023*, a cura di G. Gullace e D. Lopomo, http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/tutela/Corsi_Formazione/2024/Relazione_risultati_2023.pdf.

23 Le tutele aperte rispettivamente nel 2022 e nel 2023 dal Tribunale di Torino sono state 328 e 246, mentre le amministrazioni di sostegno negli stessi anni sono state 794 e 1096. Presso il Tribunale di Ivrea invece il dato presente per il solo 2023 conferma il trend tradizionale: le tutele aperte sono 107 e le amministrazioni di sostegno 62.

24 Si rimanda alla *customer satisfaction* del 2023 pubblicata sul sito istituzionale della Città metropolitana di Torino che conferma il particolare apprezzamento del pubblico rispetto al lavoro svolto dagli operatori dell'Ufficio di Pubblica tutela: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/tutela/SCHUDE_DI_APPROFONDIMENTO/report_sportello_Pubblica_Tutela_2023_rev01.pdf.

25 Si consultino: *Analisi dati quantitativi misure di protezione tutele e amministrazioni di sostegno Tribunale di Torino e Tribunale di Ivrea - 2023*, a cura di G. Gullace e D. Lopomo, http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/tutela/Corsi_Formazione/2024/Relazione_risultati_2023.pdf e *Rilevazione carico di lavoro ente pubblico nominato tutore o amministratore di sostegno al 31.12.2022*

politana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/tutela/SCHEDA_DI_APPROFONDIMENTO/Esiti_rilevazione_carico_lavoro_Enti_2022.pdf

26 La percentuale di misure pendenti al 31/12/2022 in carico a tutti gli enti pubblici del territorio afferente ai due Tribunali è del 20% circa; rispetto alle misure aperte nel 2023 la percentuale di deferimenti ad ente pubblico si attesta rispettivamente al 21% (Tribunale di Ivrea) e al 15% (Tribunale di Torino)

27 È evidente che in questi casi il tutore/amministratore è l'ente pubblico stesso che opera in qualità di rappresentante o assistente del soggetto attraverso i suoi uffici e i suoi operatori in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra funzionario e ente (le decisioni del funzionario producono effetti vincolando l'ente).

28 Storicamente il criterio adottato dai due Tribunali piemontesi per scegliere tra le due misure di protezione è stato quello quantitativo: in presenza di gravi condizioni cognitive la scelta deve cadere sulla tutela per poter dare una protezione che, per quanto molto rigida e monolitica (le norme di gestione amministrativa sono quelle del codice civile), possa operare in tutti gli ambiti della vita della persona (tranne ovviamente gli atti personalissimi).

29 Si invita alla lettura degli *Atti del Convegno sui venti anni dell'Amministrazione di sostegno* tenutosi presso l'Auditorium della Città metropolitana di Torino il 17 gennaio 2024, per alcuni spunti critici http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/tutela/Corsi_Formazione/2024/Atti_convegno_20_anni_AdS_17_genn_2024.pdf.

30 La giurisprudenza, come abbiamo osservato, sembra confermare che l'amministrazione di sostegno non si deve aprire in presenza di una disabilità solo fisica o in situazioni per le quali la protezione reale della persona (perché vi è un nucleo familiare presente che riesce a collaborare con il servizio territoriale).

31 Si tratta della nota sentenza Calvi contro Italia consultabile su https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU438964. Per un commento si riporta l'intervento della Prof.ssa Joelle Long intervenuta al Convegno sui venti anni di amministrazione di sostegno, organizzato dalla Città metropolitana di Torino, e tenutosi il 17

gennaio 2024: "La Corte Europea dei Diritti Umani rileva una violazione dell'art. 8, ovvero la norma che protegge il diritto individuale al rispetto della vita privata e familiare. È interessante notare che la Corte non censura né l'apertura dell'Amministrazione di sostegno (fondata su una prodigalità in presenza di una CTU che non rilevava un disagio o disturbo di carattere psichico) né l'autorizzazione all'ingresso in RSA. Quello che si censura è essenzialmente la mancata partecipazione di Carlo (il beneficiario dell'amministrazione, ndr) alle decisioni che lo riguardavano. Si censura il fatto che il giudice tutelare l'avesse ascoltato una sola volta, che non ci fossero stati degli incontri periodici con il giudice tutelare. Si censura il fatto che non fosse stato predisposto un progetto per il ritorno in casa dell'anziano, malgrado egli si fosse reiteratamente espresso in senso contrario alla permanenza in struttura, avendo poi accettato l'ingresso in struttura ma con rassicurazione, da parte dei professionisti, che si trattava di una soluzione di carattere transitorio. La Corte rileva come non sia stato mai messo in atto un progetto che consentisse il ritorno a casa dell'anziano. E ancora censura l'ampia delega da parte del giudice tutelare all'amministratore, che veniva inteso come sostituto rispetto al beneficiario, con conferimento allo stesso di poteri molto forti, anche, come già sottolineato, di poteri di vietare i contatti sociali dell'anziano in struttura con conoscenti e con familiari. La condanna della Corte Europea è molto dura. Al paragrafo 102 si legge: "La Corte osserva con preoccupazione che, nel caso di specie, le autorità [...] hanno abusato della flessibilità dell'amministrazione di sostegno per perseguire finalità che la legge italiana attribuisce, con limiti molto rigorosi, alla T.S.O. [...] e che l'inquadramento legislativo di quest'ultima è stato dunque caratterizzato da un ricorso abusivo all'amministrazione di sostegno". Sebbene non ci sia una condanna dell'Istituto e della scelta di utilizzo dell'istituto nel caso specifico, questa sentenza rappresenta una severa critica".

32 Si veda nota n. 21.

33 La digitalizzazione è una delle mission del PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza.

34 Si tratta di un progetto che sperimentalmente riguarda alcuni Tribunali italiani e che prevede la possibilità per i cittadini di depositare la documentazione destinata al giudice tutelare attraverso una apposita piattaforma digitale del Ministero di giustizia.

